Corte Ue su caso Agnelli: â??Sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice indipendenteâ?•

Descrizione

default watermark

(Adnkronos) â??
La Corte di giustizia dellâ??Unione europea ha stabilito un principio molto importante: quando una sanzione sportiva puÃ² incidere sul lavoro e sulla carriera di una persona in tutta Europa, deve essere possibile contestarla davanti a un giudice, con il potere di annullarla se Ã¨ illegittima. La Corte Ã¨ stata interpellata nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24 â?? Figc e Coni, in cui nel caso esaminato, due dirigenti della Juventus lâ??ex presidente Andrea AgnellÃ²i e lâ??ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene nellâ??ambito dellâ??inchiesta sulle plusvalenze, erano stati colpiti da una sanzione che impediva loro di svolgere attivitÃ nel calcio. La sanzione, inizialmente decisa in ambito Figc, era stata poi estesa dalla Fifa a livello mondiale.

â??Il 1Âº aprile 2022 la procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di diverse societÃ calcistiche, tra cui la Juventus FC, nonchÃ© nei confronti di alcuni loro dirigenti sospettati di aver partecipato a un sistema di plusvalenze fittizie su trasferimenti di giocatori al fine di gonfiare artificiosamente il valore contabile di tali giocatori. Successivamente, Ã¨ stato vietato a due dirigenti della Juventus lâ??esercizio di qualsiasi attivitÃ in ambito Figc. Tali sanzioni sono state successivamente estese a livello mondiale dalla FÃ©dÃ©ration internationale de Football Association (Fifa) e confermate dal supremo giudice sportivo italiano. Investito in seguito di un ricorso, il giudice amministrativo italiano, il cui potere si limita a quello di concedere un risarcimento, senza possibilitÃ di annullare tali sanzioni, ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla compatibilitÃ di queste ultime con le libertÃ di circolazione garantite dal diritto dellâ??Unione, nonchÃ© alla conformitÃ di un tale sistema di controllo giurisdizionale al diritto dellâ??Unioneâ?•, spiega la Corte di giustizia Ue.

â??Secondo i giudici di Lussemburgo â??In primo luogo, la Corte constata che una sanzione che vieti lâ??esercizio di unâ??attivitÃ professionale in tutti gli Stati membri lede le libertÃ di circolazione dei dirigenti interessati. Tuttavia, tale limitazione puÃ² essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse generale e se Ã¨ proporzionata a tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che tali requisiti siano soddisfatti, posto che il primo sembra esserlo, tenuto conto dellâ??importanza del rispetto delle norme finanziarie e contabili delle societÃ calcistiche nel garantire la regolaritÃ delle

competizioni sportive. Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalitÃ , il giudice nazionale deve assicurarsi non solo che i divieti temporanei di esercitare unâ??attivitÃ professionale previsti dalla Figc facciano parte di un regime coerente e completo volto a eliminare i comportamenti illeciti e a prevenire qualsiasi recidiva, ma anche che la determinazione di tali sanzioni sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatoriâ?•.

â??In secondo luogo, i singoli individui devono disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti lesivi delle libertÃ riconosciute dal diritto dellâ??Unione, quindi, in particolare, contro quelli che infliggono siffatte sanzioni. AffinchÃ© il diritto degli Stati membri rispetti tale obbligo esso deve, anzitutto, consentire ai singoli individui di adire un giudice che abbia il potere di annullare tali sanzioni e, se necessario, di disporre misure provvisorie. Inoltre, gli Stati membri devono garantire lâ??indipendenza di tale giudice, in particolare nei confronti di qualsiasi pressione esterna che possa essere esercitata dalle organizzazioni sportive interessate. Ã? inoltre essenziale che lâ??esistenza, la composizione e lâ??organizzazione di detto giudice siano precostituite per legge. Infine, il giudice in questione deve offrire alle parti le garanzie procedurali richieste, in particolare il rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, ed esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sugli atti che gli sono sottoposti. Per contro, il diritto dellâ??Unione non impone un doppio grado di giurisdizione: Ã¨ sufficiente lâ??esistenza di un organo giurisdizionale che garantisca un accesso effettivo alla giustizia. Spetta al giudice nazionale verificare che tutte queste condizioni siano soddisfatte nel caso di specie dai giudici sportivi italiani, quanto meno da quello che statuisce in ultima istanzaâ?•, conclude la Corte.

default_watermark

â??

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione
Luglio 16, 2026
Autore
redazione